

Ministero per i Beni e le Altività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma,

All'ANICA V.le Regina Margherita, 286 00198 Roma c.a. Presidente Fax 06-4404128

Prot.

<u>URGENTE</u>

OGGETTO: D.m. 21 gennaio 2010 "tax credit distribuzione" – Richiesta di chiarimento in merito al punto n. 4 della nota n. 8298 del 9 luglio 2010.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da codesta Associazione con lettera del 4 agosto u.s., relativa all'indicazione data nel punto 4 della nota n. 8298 di questa Direzione generale del 9 luglio u.s..

In detto punto 4 si rappresentava come fosse consentito accedere al *tax credit* distribuzione nel caso di film connotati da un'impossibilità "radicale", da parte del produttore, di richiesta del beneficio fiscale (ad esempio, relativamente a film che presentino costi interamente sostenuti anteriormente al 1° giugno 2008). Ciò in deroga a quanto già evidenziato da questa Direzione nella precedente "circolare" sul tax credit emanata il 4 giugno u.s..

Chiede codesta Associazione di sapere se anche per i film rientranti nella predetta casistica e usciti in sala prima del 12 maggio 2010 è da considerarsi scaduto il termine di presentazione fissato al 12 luglio 2010 dal punto 1, (ii), della nota n. 7085 del 4 giugno u.s., considerato che il chiarimento "in deroga" è stato reso noto alle imprese interessate solo 3 giorni prima della scadenza della relativa richiesta di *tax credit*.

Orbene, per evidenti motivi di equità e ragionevolezza (necessità di dare un lasso di tempo adeguato per la presentazione della richiesta di tax credit e della relativa documentazione, dato anche il coinvolgimento del produttore dell'opera, da parte dell'impresa distributrice, resa edotta solo il 9 luglio 2010 della specifica possibilità giuridica), si rende noto che, soltanto per le fattispecie di cui al punto 4 della nota n. 8298 del 9 luglio u.s., il termine di presentazione della richiesta di tax credit distribuzione, tenuto conto anche del rallentamento delle attività nel periodo estivo, è inderogabilmente ri-fissato in 90 giorni a partire dalla data di quest'ultima nota, fonte della delucidazione (e quindi, di fatto, al 7 ottobre 2010).

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.